

Ottobre 2016, Cabiato (CO)

# VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L. 26/10/1995 N. 447 – L.R. 10/08/2001 n.13 – DGR 12/07/2002 N.7/9776

## COMUNE DI COLICO

Sede: Piazza V° Alpini – 23823 COLICO (LC)



Redazione a cura di:

**asaservizi**  
• AMBIENTE • SICUREZZA • ACUSTICA

Via Donizetti 18  
22060 CABIATE (CO)  
www.asaservizi.eu  
Tel. 031 75 13 32

TECNICO COMPETENTE  
IN ACUSTICA AMBIENTALE  
(D.G.R. DEL 9 GIUGNO 1997 N. 2236)

Dr. ADRIANO MANFRON

TECNICO COMPETENTE  
IN ACUSTICA AMBIENTALE  
(D.G.R. DEL 18 APRILE 2012 N. 3394)

Dr. FRANCESCO TORRICELLI

---

## Sommario

<b>1.</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>ANALISI DELLO STATO DI FATTO.....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>PROPOSTA DI VARIANTE AL PCA .....</b>	<b>11</b>
<b>5.</b>	<b>PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE.....</b>	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>15</b>
<b>7.</b>	<b>ELABORATI GRAFICI.....</b>	<b>20</b>

---

# 1. PREMESSA

Il presente documento prende in considerazione l'analisi della richiesta pervenuta al Comune di Colico in data 02/05/2016 protocollo numero 0007659 contenente la domanda di variante al Piano di Classificazione Acustica (PCA) vigente.

La variante è stata richiesta dalle imprese inserite all'interno del comparto produttivo situato nella porzione Nord-orientale del territorio comunale.

Oggetto della richiesta è la variazione di classe dell'intero comparto dalla attuale classe V "area prevalentemente industriale" prevista dal vigente piano di classificazione acustica, alla classe VI "area esclusivamente industriale".

La presente analisi è stata condotta secondo i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 13/01 e dalla D.G.R. 12 luglio 2002, n° 7/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", sulla scorta delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale e dal confronto con piani di classificazione acustica dei comuni limitrofi, in accordo alle definizioni riportate nella tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.






Figura 2. Estratto del PCA vigente

### Situazione al confine comunale

Il territorio in esame si colloca in prossimità del confine con l'area industriale del Comune di Gera Lario. Il Comune di Gera Lario, in provincia di Como, ha approvato il proprio piano di classificazione acustica. Il territorio a confine con l'area di interesse è collocato in classe VI.




Figura 3. Estratto del piano di classificazione acustica di Gera Lario

## 3. NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO

### Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Con l'emanazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico, viene definito "il quadro di riferimento" entro cui Stato, Regioni, Province e Enti Locali devono provvedere secondo le rispettive competenze a prevenire, pianificare e controllare l'inquinamento acustico.

La legge ha come finalità quella di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, definendo, tra l'altro, nuovi parametri per caratterizzare i fenomeni acustici, quali i valori di attenzione (il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana) e i valori di qualità (i livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti).

La legge si preoccupa, pertanto, non solo della tutela della salute ma anche, a differenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991, del conseguimento di un clima acustico ottimale per il comfort delle persone. I provvedimenti per la limitazione delle immissioni sonore possono essere di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale; al fine della tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, la legge riconosce quindi l'importanza non solo degli interventi di tipo attivo sulle sorgenti o di tipo passivo lungo le vie di propagazione o sui ricettori, ma soprattutto di strumenti quali i piani urbani del traffico o più in generale i piani urbanistici.

Una volta individuate le molteplici e piuttosto articolate competenze dello Stato, importanti funzioni di coordinamento e di controllo sono assegnate alle Regioni, le quali devono provvedere ad emanare leggi regionali di recepimento della normativa nazionale. Le Regioni, inoltre, definiscono le priorità per gli interventi di risanamento e predispongono un piano triennale per la bonifica dell'inquinamento acustico. Sono poi individuate le competenze dei Comuni specificando, in particolare, alcuni importanti adempimenti comunali con risvolti di carattere urbanistico-territoriale quali:

- la classificazione acustica del territorio comunale;
- l'adozione di piani di risanamento acustico;
- la verifica del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ecc. (cioè la valutazione previsionale di impatto acustico che deve accompagnare i permessi di costruire);
- il controllo preventivo secondo le modalità emanate dalla Regione, di compatibilità acustica e del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;

- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Viene inoltre fissata la competenza comunale in materia di autorizzazioni in deroga ai valori limite di immissione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso. È previsto, infine, l'adeguamento del regolamento locale d'igiene e sanità e di polizia municipale con l'introduzione di apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti rumorose.

Le Istituzioni locali, e in particolare i Comuni, assumono così un ruolo centrale in merito al problema dell'inquinamento acustico, con competenze di carattere programmatico, decisionale e di controllo. Tale evento è stato per molto tempo auspicato; infatti, la conoscenza delle specifiche problematiche locali è un presupposto indispensabile per l'espletamento di azioni relative ad una materia così strettamente legata alla realtà territoriale.

### **Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13**

La legge regionale sull'inquinamento acustico costituisce senz'altro un importante strumento di attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95. Essa affronta in maniera diretta le problematiche dell'inquinamento acustico definendo:

- le prime modalità di suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, determinando inoltre i rapporti tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici comunali (articoli 2 e 4, L.R. 13/01);
- l'obbligatorietà della presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di clima acustico, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 8 della legge n. 447/95;
- l'obbligo degli interventi di isolamento acustico sul patrimonio edilizio di nuova realizzazione e sottoposto a ristrutturazione, in adempimento a quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
- i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di risanamento acustico, nonché le modalità di approvazione degli stessi. Si ricorda che già la legge n. 447/95 aveva definito casi particolari in cui i Comuni devono necessariamente dotarsi di un piano di risanamento acustico (accostamento di classi che differiscano nella classificazione per più di cinque decibel, superamento dei limiti di attenzione). Nel primo caso i Comuni, contestualmente all'adozione della classificazione acustica, devono adottare piani di risanamento limitati alle aree classificate in deroga (art. 2). L'articolo 11 della L.R. 13/2001 prevede, invece, l'adozione di un piano generale di risanamento acustico da parte del Comune da effettuarsi entro 30 mesi dalla data di pubblicazione della D.G.R. 7/9776/2002;
- adeguamenti dei regolamenti di igiene e dei regolamenti edilizi alle norme riguardanti la tutela dall'inquinamento acustico;

- modalità di autorizzazione delle attività temporanee, non disciplinate dalla classificazione acustica del territorio comunale;
- sistema sanzionatorio.

La legge regionale ribadisce l'obbligo per le Amministrazioni Comunali di dotarsi di classificazione acustica del territorio comunale, definendo anche una scadenza temporale, fissata a dodici mesi dall'emanazione delle norme tecniche di dettaglio per la redazione delle classificazioni acustiche. La legge impone, inoltre, l'adeguamento delle classificazioni esistenti alle nuove norme tecniche, nonché il coordinamento tra la classificazione acustica del territorio e gli strumenti urbanistici adottati, anche in caso di adozione di varianti o piani attuativi.

### **Delibera della Giunta Regionale n.7/9776 del 12/07/2002**

La Regione Lombardia, con la Legge 10 agosto 2001, n. 13 e la D.G.R. 12 luglio 2002, n. VII/9776 ha approvato il documento *“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”*.

L'attribuzione delle diverse classi acustiche comporta l'applicazione, nelle rispettive fasce territoriali, dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*:

- limiti di emissione (art. 2);
- limiti di immissione (art. 3);
- valori di attenzione (art. 6);
- valori di qualità (art. 7).

Tali limiti sono da assumere come riferimento:

- per la definizione degli obiettivi di risanamento dell'esistente;
- per le nuove destinazioni d'uso del territorio;
- per le valutazioni connesse all'attività di controllo da parte degli organi preposti.

*Tabella 1. Classificazione del territorio comunale (Tab. A)*

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	DESCRIZIONE
CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	DESCRIZIONE
	assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 2. Valori limite di emissione (Tab. B)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3. Valori limite assoluti di immissione (Tab. C)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4. Valori di qualità (Tab. D)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

## 4. PROPOSTA DI VARIANTE AL PCA

Con la proposta di variante, le imprese inserite all'interno del comparto produttivo situato nella porzione Nord-orientale del territorio comunale, chiedono la riclassificazione dell'intera area oggi compresa nella classe V "area prevalentemente industriale" nella VI classe "area esclusivamente industriale".

Per favorire un approccio omogeneo nell'analisi delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici, al fine della conseguente determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche, allo scopo di fornire altresì indicazioni per l'analisi territoriale preliminare alla definizione delle ipotesi di zonizzazione acustica, la delibera della giunta regionale della Lombardia n.7/9776 (*Criteria tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*) riporta gli elementi utili per l'attribuzione della classe acustica di appartenenza ad una determinata area. In particolare per quanto riguarda le classi V e VI si riporta:

### **Classe V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**

**"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni".**

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei PRG.

### **Classe VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**

**"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi".**

La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Può essere presente una limitata presenza di attività artigianali.

L'area deve essere priva di insediamenti abitativi, ma è ammessa l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

Ciò premesso, considerato che

- l'area in esame:
  - ha una destinazione d'uso di carattere industriale;
  - al suo interno sono presenti esclusivamente abitazioni connesse con l'attività industriale;
- l'area situata oltre il confine comunale sul territorio di Gera Lario, con medesima destinazione d'utilizzo produttiva dell'area in oggetto, è inserita nella classe acustica VI;
- nell'ottica di uniformare la caratterizzazione acustica del territorio comunale e regionale;

per quanto sopra espresso, si propone di accogliere la richiesta di variante al piano di classificazione acustica inserendo l'area produttiva del Comune di Colico nella classe VI come di seguito illustrato e meglio descritto nelle tavole allegate.




Figura 4. Proposta di variante al piano di classificazione acustica comunale

**LEGENDA:**

	CLASSE I - Aree particolarmente protette
	CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
	CLASSE III - Aree di tipo misto
	CLASSE IV - Aree di intensa attività umana
	CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
	CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

*Figura 5. Legenda PCA*

## 5. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 – Regione Lombardia - l'Amministrazione Comunale dovrà procedere all'approvazione della variante al piano di classificazione acustica osservando i criteri di seguito riportati.

1. Il Comune adotta con deliberazione la variante di classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'Albo Pretorio, la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine, i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivanti dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dBA si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del L.R. n.13 del 10/08/01.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il Comune approva la classificazione acustica, richiamando i pareri pervenuti da ARPA e dai Comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora prima dell'approvazione vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

## 6.ALLEGATI

### Decreti di nomina dei tecnici competenti





---

DECRETO N. 2236 DEL 9 GIU. 1997

---

NUMERO SETTORE 180

OGGETTO: SI RILASCIAMO SENZA DOLLO PER  
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

**Domanda presentata dal Sig. MANFRON Adriano per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge n. 447/95.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

**VISTO** l'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubbl. sulla G.U. 30 ottobre 1995, S.O. alla G.U. n. 254, Serie Generale.

**VISTA** la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, avente per oggetto: "Modalita' di presentazione delle domande per svolgere l'attivita' di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale".

**VISTA** la d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, avente per oggetto: "Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale".

**VISTO** il d.p.g.r. 19 giugno 1996, n. 3004, avente per oggetto: "Nomina dei componenti della commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996 n. 13195, per l'esame delle domande di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e secondo le modalita' stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945".

**VISTO** il d.p.g.r. 4 febbraio 1997, n. 491, avente per oggetto: "Integrazione al decreto di delega di firma all'Assessore all'Ambiente ed Energia, Franco Nicoli Cristiani, in relazione al riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale, ex art. 2 della L. 26 ottobre 1995, n. 447".

**VISTA** la d.g.r. 21 marzo 1997, n. 26420, avente per oggetto:

REGIONE LOMBARDIA  
 Segretario della Giunta Regionale  
 La presente copia (n. pag. 1) di .....  
 fogli è conforme all'originale deposi-  
 tato agli atti. **22 LUG. 1997**  
 Milano .....

Il Segretario della Giunta  
 (Rachele Mingozzi)  
*Manfron Adriano*

"Parziale revisione della d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, avente per oggetto: "Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - Procedure relative alla valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di "tecnico competente" in acustica ambientale.

**VISTO** il d.p.g.r. 16 aprile 1997, n. 1496, avente per oggetto: "Sostituzione di un componente della commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, per l'esame delle domande di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945".

**VISTO** il contenuto del verbale relativo alla seduta del 22 aprile 1997 della Commissione sopra citata, ove vengono riportati i criteri e le modalità in base ai quali la stessa Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle domande presentate dai soggetti interessati per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale.

**VISTA** la seguente documentazione agli atti del Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale:

1. istanza e relativa documentazione presentate dal Sig. MANFRON Adriano e pervenute al settore Ambiente ed Energia, ora Direzione Generale Tutela Ambientale, in data 13 marzo 1996, prot. n. 17317;
2. richiesta del Dirigente del Servizio Protezione Aria, ora Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, di documentazione integrativa, formulata in data 24 giugno 1996, prot. n. 41879;
3. documentazione integrativa inviata dal Sig. MANFRON Adriano e pervenuta al Settore Ambiente ed Energia, ora Direzione Generale Tutela Ambientale, in data 2 agosto 1996, prot. n. 52107 e successiva documentazione integrativa pervenuta alla medesima Direzione Generale Tutela Ambientale in data 10 dicembre 1996, prot. n. 76713.

**VISTA** la valutazione effettuata dalla suddetta Commissione nella seduta dell'8 maggio 1997 in merito alla domanda ed alla relativa documentazione presentate dal Sig. MANFRON Adriano, per effetto della quale la Commissione stessa:

- ha ritenuto che l'istante sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge n. 447/95 e pertanto ha proposto all'Assessore all'Ambiente ed Energia, opportunamente delegato, di adottare, rispetto alla richiamata

REGIONE LOMBARDIA  
Segreteria della Giunta Regionale  
La presente copia è conforme all'originale  
Milano, il 22 LUG. 1997  
p. il Segretario  
L'Incaricato g.f.  
(Franchino Aviero)

domanda, il relativo decreto di riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente".

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 che contro il presente atto puo' essere presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di comunicazione.

**DATO ATTO** che il presente decreto non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15/5/1997.

#### DECRETA

- 1) Il Sig. **MANFRON** Adriano e' in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e pertanto viene riconosciuto "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale.
- 2) Il presente decreto dovra' essere comunicato al soggetto interessato.

  
Per il Presidente  
l'Assessore  
(**Franco Nicoli Cristiani**)

REGIONE LOMBARDIA  
Segreteria della Giunta Regionale  
La presente copia è conforme all'originale  
Milano, li 22 LUG. 1997

P. Segretario  
L'Impiegato A.T.  
(**Franco Avaro**)



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI  
PROTEZIONE ARIA E PREVENZIONE INQUINAMENTI FISICI E INDUSTRIALI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02.6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[ambiente@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo T1.2012.0009002 del 07/05/2012  
Firmato digitalmente da GIAN LUCA GURRIERI

Egr. Sig.  
TORRICELLI FRANCESCO

TC 1447

**Oggetto: Decreto del 18/04/2012, n. 3394, avente per oggetto: Riconoscimento della figura professionale di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95.**

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'originale del decreto indicato in oggetto, con il quale Lei è stato riconosciuto "tecnico competente" in acustica ambientale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

GIAN LUCA GURRIERI

Allegati:

copia decreto tecnico competente

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 1

Referente per l'istruttoria della pratica: ENRICO POZZI - Tel. 02/6765.5067



Regione Lombardia

SI RILASCIATA SENZA DOLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

DECRETO N°

Del

3394

18/04/2012

Identificativo Atto n. 270

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Oggetto

RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO COMPETENTE NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE 447/95.



L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine  
di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati,  
parte integrante

Regione Lombardia  
La presente copia, composta di n. ....  
fogli, è conforme all'originale depositata  
agli atti di questa Direzione Generale.  
Milano, ..... 18-04-12

---

## 7. ELABORATI GRAFICI

- **TAVOLA 2** – Azionamento acustico – Scala 1:5.000 – Zona Est
- **TAVOLA 6** - Azionamento acustico – Scala 1:10.000 – Tutto il territorio comunale